



*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO

IL DIRETTORE GENERALE

Spett.le Agenzia regionale recupero risorse spa
Alla c.a. Dott.ssa Lucia Corsini

arrrspa@legalmail.com

Oggetto: Riscontro vs nota del 7 dicembre 2016, prot. n. 106 – Richiesta di chiarimenti sul DM 26 maggio 2016 “Linee Guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani”.

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti di cui all'oggetto, si rappresenta quanto segue.
Il DM 26 maggio 2016 contiene, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 205, comma 3-*quater*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le *Linee Guida relative al calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati*. Pertanto i rifiuti da conteggiare nel calcolo della raccolta differenziata sono i rifiuti urbani e i rifiuti speciali assimilati agli urbani secondo i regolamenti comunali, anche qualora gli stessi siano avviati dal produttore, direttamente o tramite soggetti autorizzati, ad attività di recupero, avendo così diritto ad una riduzione sulla parte variabile della TARI. Tali rifiuti, ai fini del calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati, secondo le Linee Guida in parola, sono correttamente riportati nel Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) del comune.

Rispetto agli indirizzi metodologici si rappresenta che:

- le frazioni di rifiuti di vetro, carta, plastica, legno e metalli sono conteggiate nel calcolo della raccolta differenziata quando avviate a recupero, prioritariamente a recupero di materia, senza escludere, però, che tali frazioni, possano essere avviate ad altre forme di recupero di cui all'Allegato C del d.lgs. n. 152/2006, quale ad esempio il recupero di energia;
- la raccolta multi materiale dei rifiuti è conteggiata totalmente nella raccolta differenziata senza tener conto degli eventuali scarti di selezione;
- i rifiuti di ingombranti misti e i rifiuti derivanti dallo spazzamento stradale si contano nella raccolta differenziata solo per la quota avviata a operazioni di recupero di cui all'Allegato C del d.lgs. n. 152/2006;
- dove non sono specificate le operazioni a cui i rifiuti raccolti in modo differenziato, quali multi materiale, organico e tessili, sono destinati, si ritiene che gli stessi siano inviati ad

una delle operazioni di recupero di cui all'Allegato C del d.lgs. n. 152/2006, salvo che non vi siano evidenze diverse;

- ai fini della corretta computazione del compostaggio domestico e di comunità il comune dovrà aver adottato un proprio regolamento con il quale disciplinare le modalità con cui le utenze domestiche possono effettuare il compostaggio e le modalità con le quali le stesse danno informazione al Comune dell'inizio della loro attività. Il regolamento, a titolo di esempio non esaustivo, potrebbe istituire un elenco delle utenze domestiche, da aggiornare annualmente, nel quale figurano le utenze che effettuano tale modalità di raccolta, e il tipo di contenitore assegnato. Eventuali contenuti minimi dei regolamenti comunali possono essere definiti nella fase di recepimento delle Linee Guida da parte della regione;
- i rifiuti cimiteriali da considerare ai fini del conteggio della raccolta differenziata come "frazioni neutre" sono solo quelli da esumazione ed estumulazione;
- le diverse frazioni di rifiuto che compongono il dato di raccolta differenziata dei rifiuti urbani coincidono con quelle identificate dai codici contenuti nella tabella dell'Allegato 1, del decreto 8 aprile 2008 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante *Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera mm) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche* e riportate nell'Allegato alle Linee Guida.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Mariarita Grillo)

AN_03
